COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE COMUNALI

ART. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale di Pinarolo Po, riconosciuta:

- L'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio;
- La necessità di operare in un rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli o associati, nell'individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte;
- Il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità;
- La fondamentale esigenza che, su alcuni temi quali i servizi sociali, la sanità, la cultura, lo sport, l'ambiente, ecc..., ci sia il contributo dei cittadini e la loro partecipazione diretta;

istituisce le **Consulte Comunali,** intese come organismo consultivo e propositivo, come spazio d'incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - PUBBLICITÀ

Le Consulte si occupano di specifici settori o materie.

L'istituzione delle Consulte avviene a seguito di avviso pubblico dell'Amministrazione Comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse e individuare i soggetti che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di almeno 15 giorni.

ART. 3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA

Tutti i soggetti (esterni al Consiglio ed alla Giunta) che abbiano compiuto almeno 16 anni possono presentare domanda di partecipazione alle Consulte indirizzandole al Sindaco; essa è redatta in carta semplice, sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione, e dovrà esplicitamente indicare la Consulta Comunale alla quale si riferisce la richiesta.

Gli interessati non possono presentare domanda per più di una Consulta.

Con particolare riferimento alla Consulta Giovani si precisa che: possono presentare richiesta le persone di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Sulla base delle domande di adesione pervenute viene convocato il Consiglio Comunale che istituisce formalmente le consulte , e ne rende nota, con avviso pubblico, la composizione. Successive richieste di adesione (così come eventuali dimissioni) dovranno essere indirizzate contestualmente al Presidente della Consulta ed al Sindaco, che provvederà a darne comunicazione al Consiglio Comunale periodicamente (di norma ogni quattro mesi) per l'aggiornamento degli elenchi.

Il Sindaco (o suo delegato) può partecipare ai lavori delle Consulte (senza diritto di voto).

ART. 5 - ORGANI DELLA CONSULTA

Organi della Consulta sono:

- 1. L'ASSEMBLEA;
- 2. IL PRESIDENTE.

L' Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta e si riunisce almeno 2 volte all'anno oppure: a)ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza; b)in seguito a specifica richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale; c) a seguito di richiesta motivata da parte di un quinto

dei membri della consulta fino a 15 membri, un sesto fino a 30 membri, un decimo oltre i 30 membri.

L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla consulta, di concerto con l'amministrazione comunale, i quali forniranno la loro collaborazione a titolo gratuito. Tali esperti inoltre, non avranno diritto al voto in sede di decisioni interne al gruppo o all'Assemblea.

Qualsiasi componente dell'Assemblea può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi dei componenti l'Assemblea, ivi compreso lo stesso Presidente. Tale revoca è subordinata ad una preventiva comunicazione all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, l'Assemblea si esprimerà in merito in forma definitiva.

Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i membri dell'assemblea con votazione palese. Egli:

- a)convoca e presiede la Consulta;
- b) predispone l'O.d.G. delle riunioni tenendo conto anche delle eventuali richieste pervenute dall' Amministrazione comunale
- c) trasmette alla stessa Amministrazione i pareri adottati dalla Consulta;
- d) la rappresenta;
- e) provvede alla verifica delle presenze mediante appello nominale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate da un suo delegato.

ART. 6 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La convocazione deve avvenire per iscritto e contenere l'ordine del giorno.

Copia della convocazione dovrà essere consegnata anche al Sindaco.

La convocazione deve avvenire di norma entro 5 giorni dalla seduta e, nei casi di urgenza entro 3 giorni.

La prima seduta dell'assemblea viene convocata dal Sindaco (o dal Presidente del Consiglio) che la presiede ed ha come ordine del giorno l'insediamento della consulta e l'elezione del Presidente.

Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni, da richiedere almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea e preventivamente concordata con il responsabile dell'area competente.

La seduta della consulta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Le proposte vengono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Tali votazioni devono essere effettuate in forma palese.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un componente incaricato dal Presidente. I verbali delle sedute devono contenere l'elenco delle presenze, la sintesi della discussione e le eventuali decisioni assunte. Essi dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario prima della loro consegna al Sindaco.

ART. 7 - ESCLUSIONE DI COMPENSI

La partecipazione alla Consulta è gratuita.

Non sono corrisposti compensi, né rimborsi per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che eventualmente partecipano alle riunioni delle consulte non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso e atto giustificativo.

ART. 8 - ATTIVITÀ DELLE CONSULTE

Le consulte comunali hanno funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale, relativamente alle problematiche rientranti nella loro competenza.

A tal fine esse svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione, e più precisamente:

- a) esprimono pareri e/o predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dal Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale (es. in occasione dell'approvazione del Bilancio);
- b) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della città relativi al proprio ambito di competenza;
- c) formulano, nelle materie di propria competenza, proposte e osservazioni;
- d)Promuovono la partecipazione alla vita collettiva, sociale e culturale, lo sviluppo economico e l'accrescimento delle capacità professionali della Comunità locale.
- e)Promuovono la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo.

Almeno una volta l'anno il Sindaco convoca un'assemblea aperta con la partecipazione di tutte le consulte nella quale viene esaminato "lo stato della Comunità".

ART. 9 - IMPEGNI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, si impegna a:

- prendere in considerazione i pareri scritti della consulta relativamente alla materia di competenza o su ogni atto ad essa sottoposto; copia dei verbali verrà consegnata contestualmente alla convocazione della conferenza dei capigruppo;
- Far pervenire al Presidente la documentazione richiesta per lo svolgimento delle funzioni con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti;
- Pubblicizzare le eventuali iniziative concordate.

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione e viene pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune affinchè tutti possano prenderne visione.